



COMUNE DI SASSARI

Deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): MODIFICA ARTICOLO 17 (RIDUZIONI) PER SOGGETTI IN CONDIZIONI DI DIFFICOLTÀ ECONOMICO SOCIALE -

Sessione straord. urgente convocazione prima seduta pubblica

L'anno duemiladiciannove addi ventidue del mese di gennaio

in Sassari e nella sala delle adunanze del Consiglio previ avvisi, diramati a termini di regolamento, si è riunito il Consiglio di questo Comune e sono intervenuti i Signori:

	Pres.	Ass.		Pres.	Ass.		Pres.	Ass.
Alivesi Manuel	P	-	Fantato Maria Francesca	P	-	Polano Luigi	P	-
Arcadu Francesca	P	-	Fundoni Carla	-	A	Ruiu Giovanni	P	-
Arru Rosanna	-	A	Ghi Bernardino	P	-	Sanna Nicola (Sindaco)	P	-
Bazzoni Pierpaolo	P	-	Manca Desirè Alma	P	-	Sanna Salvatore	P	-
Boscani Marco	P	-	Manca Marco	-	A	Sari Consuelo A. F.	P	-
Careddu Laura M.G.	P	-	Masala Giuseppe	P	-	Sassu Antonio	P	-
Carta Efreem Fabio	P	-	Mascia Giuseppe	P	-	Serra Gian Carlo	P	-
Carta Giancarlo	P	-	Murru Maurilio	P	-	Sini Enrico	P	-
Costa Giovanna	P	-	Pala Mario	P	-	Taras Luca	P	-
Crobu Giovanni	-	A	Palopoli Giuseppe	P	-	Tedde Gian Gregorio	P	-
Dau Salvatore Antonio	P	-	Panu Antonio	P	-	Ughi Esmeralda	P	-
Fadda Valeria	P	-	Perrone Stefano	P	-			

Sono presenti le Assessore: Ballore, Canu, Palitta e Serratrice e gli Assessori: Boiano, Pinna, Piu e Sanna.

E' assente l'Assessore Campus.

PRESIDENTE Dott.ssa Esmeralda Ughi

SEGRETARIO Dott. Salvatore Bissiri

In continuazione di seduta la Presidente, posto in trattazione l'argomento in oggetto, cede la parola al Sindaco per l'illustrazione.

Il Sindaco illustra la proposta di deliberazione al Consiglio.

Nel corso dell'intervento del Sindaco entra in aula il consigliere Manca Marco.

La Presidente dichiara aperto il dibattito e, poiché nessun Consigliere chiede di intervenire, dichiara chiusa la discussione.

Per il contenuto dell'illustrazione si rinvia alla registrazione su supporto informatico che costituisce documentazione amministrativa ai sensi dell'articolo 49 del regolamento sul funzionamento del Consiglio comunale.

La Presidente apre la fase delle dichiarazioni di voto.

La Consigliera Careddu annuncia il voto favorevole del gruppo consiliare "Città Futura". Ritiene che la modifica al regolamento rivesta un'importanza fondamentale perché "Attuando la solidarietà confermiamo che il welfare del Comune di Sassari è molto attento alle persone in difficoltà".

La Presidente, poiché nessun altro Consigliere chiede di intervenire per dichiarazione di voto, invita il Consiglio a deliberare.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta n. 13206 in data 10 dicembre 2018 di cui all'oggetto, illustrata dal Sindaco;

PREMESSO che con deliberazione del Commissario straordinario n. 6 del 9 aprile 2014 è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC), successivamente modificato da ultimo con deliberazione del Consiglio comunale n. 5 del 6 febbraio 2018;

CONSIDERATO che la IUC, istituita con la legge del 27 dicembre 2013, n. 147, si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i Servizi indivisibili (TASI), e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

DATO ATTO che i regolamenti sono approvati o modificati con deliberazione del Consiglio comunale non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione;

RICHIAMATO l'articolo 1 comma 682, lettera a) della legge 147/2013 il quale dispone che "con regolamento da adottare ai sensi del decreto legislativo n. 446 del 1997, il Comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro: a) per quanto riguarda la TARI: (omissis) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE";

DATO ATTO che le riduzioni sulla TARI sono previste nell'articolo 17 (Riduzioni) del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale;

CHE il comma 3 e 4 del citato articolo prevedono nel testo vigente: "Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:

a) utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune e in stato di estrema povertà accertate dai servizi sociali;

b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;

c) utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;

d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale".

Le riduzioni di cui al comma 3 sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera a), di seguito alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d)";

RITENUTO di apportare modifiche al regolamento comunale vigente nella parte in cui si prevedono le riduzioni della tassa rifiuti in attuazione del principio sopra enunciato a favore di soggetti in condizioni di difficoltà economico sociale, anche al fine di rendere più efficienti e tempestive le procedure, applicare il criterio del ISEE previsto dalla norma, migliorare il coordinamento tra gli uffici interessati e ridurre gli adempimenti a carico del contribuente;

RITENUTO inoltre opportuno prevedere che le riduzioni riconosciute a favore di tale categoria di soggetti vengano finanziate nell'ambito del piano tariffario del servizio anziché dalla fiscalità generale;

RITENUTO pertanto di modificare il testo dell'articolo 17 come segue:

- al comma 3 sostituire la lettera a) con il seguente testo:

“a) utenze domestiche costituite da nuclei familiari che occupino un immobile a titolo di abitazione e risultino inserite, nei dodici mesi precedenti la formazione della lista di carico del tributo, negli elenchi dei beneficiari di sussidi economici del Comune nell'ambito di misure – nazionali, regionali o comunali – finalizzate al contrasto della povertà e all'inclusione sociale, con certificazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) non superiore a euro 3.000,00. L'individuazione dei destinatari dell'agevolazione è effettuata dagli uffici sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, senza necessità di apposita richiesta da parte degli interessati. La riduzione è concessa anche se l'intestatario dell'utenza è un soggetto diverso da quello che possiede i requisiti purchè risulti anagraficamente residente nello stesso nucleo familiare. La riduzione è subordinata alla regolare iscrizione dell'utenza per la TARI (tassa rifiuti)”.

- modificare il comma 4 con il seguente testo:

“Le riduzioni di cui al comma 3 lettera a) sono ricomprese all'interno del piano tariffario; le riduzioni di cui alle lettere b) c) d) sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d)”;

EVIDENZIATO nella tavola seguente il confronto tra il testo dell'articolo 17 vigente e il testo da approvare a seguito delle modifiche apportate:

Testo vigente (articolo 17)	Testo modificato (articolo 17)
<p style="text-align: center;">Articolo 17 Riduzioni</p> <p>Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:</p> <p>a) per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo fino al 30% della tariffa;</p> <p>b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e fino al 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;</p> <p>c) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, fino al 30% della tariffa;</p> <p>d) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;</p> <p>e) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;</p> <p>f) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, è applicata una riduzione fino al 40% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione a cura del soggetto interessato. La riduzione è commisurata all'importo della fattura presentata dal soggetto richiedente che deve essere di un importo pari almeno al 40% di quanto dovuto per la corrispondente annualità;</p> <p>g) sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, limitatamente alle sole zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta degli stessi, subordinando tale riduzione alla verifica presso il Settore Ambiente e Verde Pubblico. Nelle medesime zone la riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche, potenzialmente produttive di rifiuti organici, che effettuino il compostaggio, adeguatamente documentato e verificato dai competenti uffici e rientranti nelle seguenti categorie: 07 Alberghi con ristorante – 22 Ristoranti, trattorie, pizzerie – 23 Mense, birrerie, amburgherie – 27 Ortofrutta;</p> <p>h) sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. La riduzione è applicata previa presentazione, da parte delle utenze interessate, della documentazione attestante il possesso delle adeguate attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma di legge. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la produzione di compost in modo continuativo e non occasionale, a cura del</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 17 Riduzioni</p> <p>Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:</p> <p>a) per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo fino al 30% della tariffa;</p> <p>b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e fino al 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;</p> <p>c) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, fino al 30% della tariffa;</p> <p>d) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;</p> <p>e) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;</p> <p>f) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, è applicata una riduzione fino al 40% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione a cura del soggetto interessato. La riduzione è commisurata all'importo della fattura presentata dal soggetto richiedente che deve essere di un importo pari almeno al 40% di quanto dovuto per la corrispondente annualità;</p> <p>g) sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, limitatamente alle sole zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta degli stessi, subordinando tale riduzione alla verifica presso il Settore Ambiente e Verde Pubblico. Nelle medesime zone la riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche, potenzialmente produttive di rifiuti organici, che effettuino il compostaggio, adeguatamente documentato e verificato dai competenti uffici e rientranti nelle seguenti categorie: 07 Alberghi con ristorante – 22 Ristoranti, trattorie, pizzerie – 23 Mense, birrerie, amburgherie – 27 Ortofrutta;</p> <p>h) sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che praticino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. La riduzione è applicata previa presentazione, da parte delle utenze interessate, della documentazione attestante il possesso delle adeguate attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma di legge. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la produzione di compost in modo continuativo e non occasionale, a cura del</p>

<p>soggetto interessato, fatta salva ogni verifica da parte dei competenti uffici.</p> <p>Le riduzioni di cui al comma 1 sono ricomprese all'interno del Piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.</p> <p>Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:</p> <p>a) utenze domestiche costituite da persone assistite economicamente dal Comune e in stato di estrema povertà accertata dai servizi sociali;</p> <p>b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;</p> <p>c) utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;</p> <p>d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L. R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale".</p> <p>Le riduzioni di cui al comma 3 sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera a), di seguito alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d).</p> <p>Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.</p> <p>Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e sono concesse a richiesta degli interessati a condizione che i richiedenti dimostrino di averne diritto con esibizione di prove documentali, valgono per l'anno in corso e non sono retroattive per gli anni passati. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.</p>	<p>soggetto interessato, fatta salva ogni verifica da parte dei competenti uffici.</p> <p>Le riduzioni di cui al comma 1 sono ricomprese all'interno del Piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.</p> <p>Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:</p> <p>a) utenze domestiche costituite da nuclei familiari che occupino un immobile a titolo di abitazione e risultino inserite, nei dodici mesi precedenti la formazione della lista di carico del tributo, negli elenchi dei beneficiari di sussidi economici del Comune nell'ambito di misure – nazionali, regionali o comunali – finalizzate al contrasto della povertà e all'inclusione sociale, con certificazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) non superiore a euro 3.000,00. L'individuazione dei destinatari dell'agevolazione è effettuata dagli uffici sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, senza necessità di apposita richiesta da parte degli interessati. La riduzione è concessa anche se l'intestatario dell'utenza è un soggetto diverso da quello che possiede i requisiti purchè risulti anagraficamente residente nello stesso nucleo familiare. La riduzione è subordinata alla regolare iscrizione dell'utenza per la TARI (tassa rifiuti).</p> <p>b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;</p> <p>c) utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;</p> <p>d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L. R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale".</p> <p>Le riduzioni di cui al comma 3 lettera a) sono ricomprese all'interno del piano tariffario; le riduzioni di cui alle lettere b) c) d) sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d).</p> <p>Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.</p> <p>Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e sono concesse a richiesta degli interessati a condizione che i richiedenti dimostrino di averne diritto con esibizione di prove documentali, valgono per l'anno in corso e non sono retroattive per gli anni passati. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche.</p>
--	--

VISTO il parere favorevole espresso dal collegio dei Revisori dei conti in data 8.1.2019;

VISTO il parere favorevole espresso dalla circoscrizione unica in data 18.1.2019;
VISTO il parere favorevole espresso dalla 2^a commissione consiliare permanente in data 21.1.2019;

VISTI:

- l'articolo 52 "Potestà regolamentare generale delle province e dei comuni" del D.Lgs. 446/1997 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali);
- la legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014);
- il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
- lo statuto comunale;

DATO ATTO che sulla proposta è stato espresso il parere favorevole del responsabile del servizio sulla regolarità tecnica e del responsabile di ragioneria sulla regolarità contabile;

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano ed accertata con l'assistenza della scrutatrice, la consigliera Arcadu, e degli scrutatori, i consiglieri Masala e Sassu, presenti 29 (essendo entrato in aula il consigliere Manca Marco ed essendo usciti la consigliera Fadda ed i consiglieri Dau e Bazzoni); votanti e favorevoli 25; astenuti 3: la consigliera Manca Desiré e i consiglieri Murru e Carta Giancarlo; la Presidente non prende parte alla votazione,

DELIBERA

1. di approvare le modifiche all'articolo 17 del regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) come di seguito indicato:
 - al comma 3 sostituire la lettera a) con il seguente testo:
"a) utenze domestiche costituite da nuclei familiari che occupino un immobile a titolo di abitazione e risultino inserite, nei dodici mesi precedenti la formazione della lista di carico del tributo, negli elenchi dei beneficiari di sussidi economici del Comune nell'ambito di misure – nazionali, regionali o comunali – finalizzate al contrasto della povertà e all'inclusione sociale, con certificazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) non superiore a euro 3.000,00. L'individuazione dei destinatari dell'agevolazione è effettuata dagli uffici sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, senza necessità di apposita richiesta da parte degli interessati. La riduzione è concessa anche se l'intestatario dell'utenza è un soggetto diverso da quello che possiede i requisiti purché risulti anagraficamente residente nello stesso nucleo familiare. La riduzione è subordinata alla regolare iscrizione dell'utenza per la TARI (tassa rifiuti)";
 - modificare il comma 4 con il seguente testo:
"Le riduzioni di cui al comma 3 lettera a) sono ricomprese all'interno del piano tariffario; le riduzioni di cui alle lettere b) c) d) sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d)";

2. di dare atto che il nuovo testo dell'articolo 17 è il seguente, con evidenziate in grassetto le modifiche:

“Articolo 17 - Riduzioni

Il Comune riconosce annualmente con apposita deliberazione le seguenti riduzioni:

- a) per l'abitazione tenuta a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo fino al 30% della tariffa;
 - b) per locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente fino al 30% della tariffa, qualora l'utilizzo non superi i 183 giorni nel corso dell'anno solare, e fino al 50% della tariffa qualora l'utilizzo non superi i 90 giorni nel corso dell'anno solare e che le predette condizioni risultino dalla licenza o altra autorizzazione amministrativa rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità;
 - c) per abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno all'estero, fino al 30% della tariffa;
 - d) per fabbricati rurali ad uso abitativo fino al 30% della tariffa;
 - e) nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta nella misura del 40%;
 - f) alle utenze non domestiche produttrici di rifiuti speciali assimilati agli urbani che dimostrino di aver avviato gli stessi al recupero, è applicata una riduzione fino al 40% della parte variabile della tariffa. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione a cura del soggetto interessato. La riduzione è commisurata all'importo della fattura presentata dal soggetto richiedente che deve essere di un importo pari almeno al 40% di quanto dovuto per la corrispondente annualità;
 - g) sulla sola parte variabile della tariffa per le utenze domestiche dei residenti che abbiano avviato il compostaggio degli scarti organici, limitatamente alle sole zone in cui non è stato attivato il servizio di raccolta degli stessi, subordinando tale riduzione alla verifica presso il Settore ambiente e verde pubblico. Nelle medesime zone la riduzione viene riconosciuta anche alle utenze non domestiche, potenzialmente produttive di rifiuti organici, che effettuino il compostaggio, adeguatamente documentato e verificato dai competenti uffici e rientranti nelle seguenti categorie: 07 Alberghi con ristorante – 22 Ristoranti, trattorie, pizzerie – 23 Mense, birrerie, amburgherie – 27 Ortofrutta;
 - h) sulla sola parte variabile della tariffa è applicata una riduzione per le utenze non domestiche esercenti attività agricole e florovivaistiche che pratichino il compostaggio per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose. La riduzione è applicata previa presentazione, da parte delle utenze interessate, della documentazione attestante il possesso delle adeguate attrezzature per il compostaggio e la loro installazione a norma di legge. Tale riduzione è concessa a consuntivo a seguito di presentazione di idonea documentazione attestante la produzione di compost in modo continuativo e non occasionale, a cura del soggetto interessato, fatta salva ogni verifica da parte dei competenti uffici.
- Le riduzioni di cui al comma 1 sono ricomprese all'interno del piano tariffario del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti e ripartito tra le categorie di utenze domestiche e non domestiche.

Il Comune riconosce ulteriori riduzioni a favore delle seguenti categorie di utenza:

a) utenze domestiche costituite da nuclei familiari che occupino un immobile a titolo di abitazione e risultino inserite, nei dodici mesi precedenti la formazione della lista di carico del tributo, negli elenchi dei beneficiari di sussidi economici del Comune nell'ambito di misure – nazionali, regionali o comunali – finalizzate al contrasto della povertà e all'inclusione sociale, con certificazione ISEE (indicatore situazione economica equivalente) non superiore a euro 3.000,00. L'individuazione dei destinatari dell'agevolazione è effettuata dagli uffici sulla base degli elenchi di cui al precedente comma, senza necessità di apposita richiesta da parte degli interessati. La riduzione è concessa anche se l'intestatario dell'utenza è un soggetto diverso da quello che possiede i requisiti purchè risulti anagraficamente residente nello stesso nucleo familiare. La riduzione è subordinata alla regolare iscrizione dell'utenza per la TARI (tassa rifiuti).

b) utenze non domestiche che occupano locali destinati principalmente ad attività volontarie di carattere socio-assistenziale tendenti alla riduzione dei bisogni materiali primari di persone in stato di povertà estrema;

c) utenze non domestiche occupanti immobili destinati alle attività rivolte alla formazione ed all'assistenza spirituale e religiosa della persona ed alle attività a questa comunque connesse;

d) utenze non domestiche che occupano locali destinati ad attività volontarie di aggregazione sociale a favore dei soggetti bisognosi. Tali utenze devono essere occupate da associazioni iscritte nel Registro generale del volontariato della Regione Sardegna, istituito in applicazione della L.R. n. 39 del 13.9.1993, limitando il beneficio al Settore sociale, sezione "assistenza sociale".

Le riduzioni di cui al comma 3 lettera a) sono ricomprese all'interno del piano tariffario; le riduzioni di cui alle lettere b) c) d) sono finanziate dalla fiscalità generale compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili nel bilancio dando priorità alle utenze di cui alla lettera b), c) e infine alle utenze di cui alla lettera d).

Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare tutte le richieste fino all'importo massimo, si procederà ad una decurtazione percentuale in proporzione al beneficio ammissibile.

Le riduzioni di cui al presente articolo non sono cumulabili e sono concesse a richiesta degli interessati a condizione che i richiedenti dimostrino di averne diritto con esibizione di prove documentali, valgono per l'anno in corso e non sono retroattive per gli anni passati. Sono ammesse le dichiarazioni sostitutive di atti di notorietà e le dichiarazioni sostitutive di certificazioni ex articolo 46 e articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, esclusivamente se relative a documenti attestanti atti, fatti, qualità e stati soggettivi, che siano già in possesso dell'Amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche".

3. di inviare la presente deliberazione regolamentare al Ministero dell'Economia e delle finanze, dipartimento delle finanze.

Indi,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'esito della votazione, espressa per alzata di mano ed accertata con l'assistenza della sopra citata scrutatrice e dei sopra citati scrutatori, presenti 29,

votanti e favorevoli 25, astenuti 3: la consigliera Manca Desir  ed i consiglieri Murru e Carta Giancarlo; la Presidente non prende parte alla votazione,

DELIBERA

- di dichiarare la presente immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Pubblicata all'albo del Comune dal al

senza opposizioni.

Sassari, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Letto ed approvato in seduta del

con deliberazione n.

Del che si è redatto il presente verbale

LA PRESIDENTE

F/TO **UGHI**

IL SEGRETARIO GENERALE

F/TO **BISSIRI**

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica che la presente deliberazione trovasi in corso di pubblicazione all'albo del Comune per 15 giorni consecutivi dal al

Sassari, li

IL SEGRETARIO GENERALE